

Opera Pia Familiare
CANTONE DI VARESE
STATUTO

Statuto

dell'Opera Pia Familiare

"Capanuchi dr: Bernardo"

RAVARINO

STATUTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 19 MAGGIO 1930- ANNO VIII°

CAPITOLO I°

Origine e scopo dell'Istituto e mezzi dei quali esso dispone.

Art. 1°- L'Opera Pia Galanchitrae origine dal testamento olografo del Dott. Bernardo Galanchi fu Pietro, in data 12 ottobre 1904, pubblicato per atti del notaio Balletti in Modena. Essa è eretta in Ente morale collo stesso Regio Decreto di approvazione del presente Statuto ed ha sede nel Comune di Ravarino.

Art. 2°- L'Opera Pia ha per scopo di favorire, fino al compimento degli studi, l'istruzione media e superiore dei figli legittimi o legittimati di Galanchi Luigi fu Ercole e di Galanchi Giuseppe fu Stanislao, e dei loro discendenti di cognome Galanchi, esclusi i figli di donne Galanchi, mediante il loro collocamento in Istituti professionali e mediante l'assegnazione di borse di studio.

In caso di mancanza dei detti discendenti Galanchi, l'assegnazione delle borse per il collocamento in Istituti Professionali è fatta a favore dei figli, a preferenza maschi, di famiglie bisognose che appartengono per nascita, per residenza o per domicilio di soccorso al Comune di Ravarino e che frequentino le scuole suindicate.

Qualora poi, per qualsiasi ragione, le borse non vengano assegnate, saranno accantonate in aumento del capitale della fondazione.

Art. 3°- L'Opera Pia provvede al conseguimento dei suoi fini colle rendite del suo patrimonio che, secondo la perizia giurata 7 e 9 ottobre 1925, del Geometra Giuseppe Mariani, ha un valore di L. 248800= circa.

Art. 4°- Il conferimento delle borse di studio verrà fatto dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle condizioni di bisogno del beneficiario e della inclinazione agli studi e moralità di essa.

2

Per aspirare al godimento del beneficio i giovani dovranno comprovare con documenti, debitamente rilasciati dalle competenti Autorità di possedere i seguenti requisiti:

- a) di appartenere per nascita e residenza o per domicilio di soccorso al Comune di Ravarino.
- b) essere di ottima moralità.
- c) frequentare istituti di istruzione media o superiore o professionale.
- d) avere dimostrato diligenza e profitto negli studi.
- e) appartenere a famiglie di disagiate condizioni economiche.

I giovani parenti del benefattore, dovranno dimostrare invece della appartenenza di cui alla lettera a) di essere figli legittimi o legittimi discendenti dai Signori Giuseppe e Luigi Galanchi a norma dell'Art. 2.

Art. 5° - Si decade dal beneficio:

- 1° Per notoria cattiva condotta.
- 2° Per condanna penale subita per reati di cui all'Art. 25 della legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 4 febbraio 1915 N° 148.
- 3° Per mancanza di profitto negli studi.
- 4° Per migliorate condizioni economiche del beneficiato, qualora questi non sia parente del benefattore.

La decadenza può essere pronunciata anche nel corso dell'anno scolastico.

Art. 6° - Fra gli aspiranti al beneficio saranno preferiti, a parità di requisiti, anzitutto i giovani iscritti all'organizzazione dei Balilla e degli Avanguardisti e gli appartenenti a famiglie numerose.

CAPO II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7° - L'Opera Pia è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi di diritto il Signor Galanchi Luigi fu Pietro designato dal fondatore "Presidente sua vita natural durante", e il

Presidente della Congregazione di Carità ed il parroco pro-tempore di Ravarino.

I membri supplenti sono nominati dal Podestà, al quale spetta anche, dopo la morte del signor Calanchi Luigi, la nomina di un componente effettivo con funzioni di Presidente da scegliersi tra gli appartenenti alla famiglia Calanchi.

CAPO III°

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8°- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nel mese di maggio per l'esame e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e nel mese di settembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo del futuro esercizio; altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 9°- Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione debbono essere prese coll'intervento di tutti e tre i membri di esso ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti presso la sede Comunale. Le votazioni si fanno per alzata e seduta e per appello nominale e quando si tratti di questioni concernenti a persone a voti segreti.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'Art. 15 della Legge 17-7-1890 N° 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 10°- I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare ne sarà fatta menzione.

Art. 11°- Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) provvede all'amministrazione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento, forma i progetti dei regolamenti, promuove quando occorra le notificazioni dello Statuto e dei regolamenti stessi.
- b) delibera i bilanci preventivi ed i conti annuali.

e) delibera sull'ammissione e sulla dimissione degli alunni, sulla erogazione delle borse di studio ed in genere su tutte le materie formanti oggetto della fondazione.

CAPITOLO IV°

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.12°- Il Presidente del Consiglio d'amministrazione rappresenta l'Opera, stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio, lo presiede, cura il buon andamento dell'Istituto, sospende per gravi motivi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e, nei casi d'urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine. Dirige la corrispondenza e la firma.

Provvede a che siano osservati lo statuto, i regolamenti e gli ordini di servizio.

Firma i mandati e stipula i contratti.

Art.13°-Il Presidente ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale di fronte a terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il più anziano di nomina, ed in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

CAPITOLO V°

AVVERTENZE E NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art.14°- I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio d'Amministrazione che sopra intende al servizio cui si riferisce il mandato e in difetto del membro anziano.

Art.15°-Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall'Esattore Comunale. Nel caso in cui l'Istituto avesse ad assumere un cassiere proprio non gli potrà conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.

Art.16°-I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel Regolamento Organico.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17°-Il numero delle borse e l'ammontare di ognuna di esse saranno fissate, anno per anno, dal Consiglio d'Amministrazione in relazione ai fondi disponibili. Le borse verranno assegnate in seguito a concorso da bandirsi ogni anno nel mese di agosto.

Art.18°- Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi 17-7-1890 N°6972; 17-7-1904 N°390, e coi relativi ~~esistenti~~ regolamenti nei R.D.4-2-1923 N°214 e 30-12-1923 N°2841, nella legge 17-6-1926 N°1107, nonché tutte le altre disposizioni vigenti e che saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Ravenna addì 17-3-1933-XI°

La presente copia è conforme allo Statuto originale in atti coordinate colle disposizioni contenute nel R.D.19 maggio 1930 N°139 e si rilascia per uso amministrativo.

IL DIRETTORE

VISTO:

IL PRESIDENTE